

Emendamento Sisma del 2012

ART. 162

Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente

Art162bis

(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale

2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “*di cui al comma 1, lettera a),*” sono aggiunte le seguenti parole: “*c) e d),*”.

3. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole “*lettere a), b)*” sono aggiunte le seguenti parole: “*, c) e d),*”;

b) dopo le parole “*prodotti agricoli e alimentari,*” sono aggiunte le parole “*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*”;

4. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” la parola “*privata*” è soppressa.

5. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari

delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria

prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

7. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

11. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

162.04. Rossi.